

ACCORDO OPERATIVO
PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO
DEI FENOMENI DI CRIMINALITÀ ECONOMICA
NELLE PROVINCE DI BENEVENTO E AVELLINO

LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO

legalmente rappresentata dal Procuratore della Repubblica,

Dott. Aldo Policastro

LA PREFETTURA DI BENEVENTO

legalmente rappresentata dal Prefetto,

Dott. Carlo Torlontano

LA PREFETTURA DI AVELLINO

legalmente rappresentata dal Prefetto,

Dott.ssa Paola Spena

IL COMANDO PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI BENEVENTO

legalmente rappresentato dal Comandante,

Col. Eugenio Bua

IL COMANDO PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI AVELLINO

legalmente rappresentato dal Comandante,

Col. Salvatore Minale

e

LA CAMERA DI COMMERCIO IRPINIA SANNIO

legalmente rappresentata dal Commissario Straordinario,

Dott. Girolamo Pettrone



Prefettura Ufficio
territoriale del
Governo di Avellino



Prefettura Ufficio
territoriale del
Governo di Benevento



Procura della
Repubblica Presso il
Tribunale di Benevento



Guardia di Finanza
Comando Provinciale
di Benevento



Guardia di Finanza
Comando Provinciale
di Avellino



Camera di Commercio
Irpinia Sannio

di seguito “Parti”

VISTO l’articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, i quali, a mente del successivo comma 2-bis, sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma digitale;

VISTO il D.lgs. 15 febbraio 2010, nr. 23, recante *“Riforma dell’ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell’articolo 53 della Legge 23 luglio 2009, n. 99”*;

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, concernente *“Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza”* che, all’articolo 1, comma 2, punto 3, demanda alla stessa i compiti di vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull’osservanza delle disposizioni di interesse politico- economico;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente il *“Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del corpo della Guardia di Finanza, ai sensi dell’articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”*, e successive modificazioni e integrazioni;


VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante *“Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza, a norma dell’articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78”*, che individua la citata Istituzione quale Forza di polizia a ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria, sulla base delle peculiari prerogative conferite dalla legge e che, in particolare:

- all’articolo 2, commi 1 e 2, lettere e) e m), attribuisce al Corpo compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di risorse e mezzi finanziari pubblici, impiegati a fronte di uscite del bilancio pubblico e di programmi pubblici di spesa nonché di ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell’Unione europea;
- all’articolo 3, comma 1, prevede che il Corpo, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, possa fornire collaborazione *“agli organi istituzionali, alle Autorità indipendenti e agli enti di pubblico interesse che ne facciano richiesta”*;

VISTO il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con particolare riguardo all’articolo 2-ter (*“Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri”*);



VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “*Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*”.


VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, di “*Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio*”, con particolare riferimento all’articolo 47 (“*Modalità di trattamento e flussi di dati da parte delle Forze di polizia*”);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, recante “*Regolamento a norma dell’articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l’individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia*” e, in particolare, l’articolo 13, comma 1, in base al quale “*La comunicazione di dati personali a pubbliche amministrazioni o enti pubblici è consentita esclusivamente nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento o, nel rispetto dei principi richiamati dall’articolo 4, quando è necessaria per l’adempimento di uno specifico compito istituzionale dell’organo, ufficio o comando e i dati personali sono necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali del ricevente*”;

VISTO il protocollo d’intesa sottoscritto in data 18 novembre 2020 dal Prefetto di Avellino e dal Presidente della Camera di Commercio di Avellino finalizzato a rendere disponibili alle Forze di Polizia e alla DIA gli strumenti di informazione e di monitoraggio delle imprese, Rex e Ribuild, messi a punto da Info Camere;

VISTO il protocollo d’intesa sottoscritto in data 10 giugno 2021 dal Prefetto di Benevento e dal Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Benevento finalizzato a rendere disponibile alle Forze di Polizia e alla DIA la piattaforma informatica “Regional Explorer - REX” per la gestione delle informazioni sulla titolarità e sull’attività svolta dalle imprese, al fine di consentire una più efficace opera di prevenzione e contrasto dei fenomeni di illegalità in ambito economico, con particolare attenzione alle possibili infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti per lavori, servizi e forniture;

CONSTATATO che l’emergenza epidemiologica da Covid-19 ed i correlati provvedimenti di contenimento e gestione del rischio sanitario hanno acuito una crisi di impresa già ampiamente diffusa;



3

RILEVATO che l'attuale scenario di crisi può costituire l'occasione per le organizzazioni criminali per realizzare diversificate forme di infiltrazione nel tessuto economico e sociale, perseguite anche mediante l'apporto di capitali di derivazione illecita ovvero attraverso la illecita captazione di erogazioni pubbliche;

RITENUTO, in particolare, che tali forme di ingerenza da parte delle consorterie criminali si possano sostanziare nell'assunzione, in prima istanza, dell'amministrazione di fatto delle imprese in crisi, per poi mutarne gli assetti formali, ovvero nel controllo gestionale per mezzo di forme di interposizione personale o societaria;

CONSIDERATO che tali dinamiche illecite sono suscettibili di determinare:

- immediati effetti distorsivi della concorrenza, considerata la maggiore capacità finanziaria delle imprese a partecipazione criminale e la possibilità di imporsi sul mercato di riferimento, anche mediante il ricorso a forme di violenza o minaccia;
- l'utilizzo di tali imprese allo scopo di intercettare ingenti finanziamenti pubblici, recentemente introdotti dall'Autorità di Governo per il rilancio dell'economia, per poi procedere ad una dolosa spoliazione patrimoniale e finanziaria della società a favore del gruppo criminale di riferimento;
- l'asservimento delle stesse, per finalità di riciclaggio o reimpiego di proventi rivenienti da altre attività delittuose;
- l'ingerenza della criminalità nel settore delle commesse pubbliche, potendo interporre aziende formalmente ricondotte a menù prestanome, privi di pregiudizi penali - così da aggirare i presidi apprestati dalla legislazione antimafia;
- finalità predatorie in relazione ai beni aziendali, realizzate mediante condotte di bancarotta fraudolenta;

RITENUTO che:

- sia preminente l'esigenza di assicurare la massima sinergia nella direzione di un rafforzamento delle misure di prevenzione a tutela dell'economia legale nel territorio delle province di Benevento e Avellino, con particolare riguardo ai settori più esposti a rischio di penetrazione criminale;
- sia, quindi, volontà delle parti firmatarie assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza nell'economia attraverso strumenti di sempre maggiore rigore rispetto agli ordinari strumenti di controllo, rafforzando le linee di collaborazione già in atto, con ulteriori e specifiche azioni prioritariamente finalizzate alla prevenzione di possibili infiltrazioni criminali nell'economia;
- questo risultato può essere perseguito anche attraverso una mirata attività di prevenzione e contrasto, che fa capo alle competenze e alle funzioni delle Prefetture, capace di innalzare il livello di efficacia dell'azione di prevenzione amministrativa antimafia grazie a un monitoraggio assiduo sul territorio e interventi preventivi di verifica preordinati a impedire eventuali propagazioni del fenomeno criminale;

- a tali fini, sia necessario, intensificare le attività di controllo delle Forze di Polizia e della D.I.A. in seno al Gruppo Interforze Antimafia delle Prefetture, rafforzando gli attuali strumenti operativi, anche in ragione delle opere infrastrutturali strategiche attivate e/o in corso di avvio nelle province di Benevento e Avellino, con l'obiettivo di fornire, sempre nell'ambito dell'attività del Gruppo interforze Antimafia, una maggiore disponibilità di risorse informative utili anche a individuare settori produttivi ed economici da sottoporre a specifico monitoraggio e controllo;

RAVVISATA, pertanto, la necessita di sviluppare sinergiche attività di analisi operativa, nella prospettiva di intercettare tempestivamente la ricorrenza di indicatori sintomatici dei cennati tentativi di infiltrazione, mediante la valorizzazione delle risultanze acquisibili dalla consultazione del Registro delle imprese e degli ulteriori applicativi informatici a disposizione della Camera di Commercio e la successiva interpolazione di tali dati con quelli desumibili dall'interrogazione delle banche dati a disposizione della Guardia di Finanza, anche mediante l'utilizzo di applicativi *data warehouse*, quali il *software MOLECOLA* e la "*Dorsale Informatica*", nonché con le evidenze investigative acquisibili dalle attività d'indagine concluse o ancora in corso da parte delle Procure della Repubblica di Benevento e di Avellino;


RITENUTO che sussiste il reciproco interesse a sviluppare e potenziare la collaborazione tra la Camera del Commercio Irpinia-Sannio, la Procura della Repubblica di Benevento, le Prefetture di Benevento e Avellino e i Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Benevento e Avellino, disciplinando modalità di coordinamento e cooperazione idonee a sostenere, nel rispetto dei rispettivi compiti istituzionali, la legalità economica e finanziaria nell'ambito del proprio territorio di riferimento;

CONCORDANO

di regolare e sviluppare la collaborazione in rassegna nei termini seguenti:

Articolo 1 (Ambito della collaborazione)

1. Con il presente accordo le Parti definiscono la reciproca collaborazione, nell'ambito dei rispettivi fini istituzionali e in attuazione del quadro normativo vigente, allo scopo di promuovere il potenziamento e l'affinamento della collaborazione nella prevenzione e repressione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale.
2. Per la Guardia di Finanza (di seguito anche "Corpo"), la collaborazione di cui al comma 1, in particolare, sarà sviluppata tenendo conto degli obiettivi assegnati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze mediante la direttiva annuale per l'azione amministrativa e la gestione e nei limiti delle risorse disponibili.



5

Articolo 2

(Referenti)

1. Nel quadro di quanto definito nell'articolo 1, i referenti per l'attuazione del presente accordo sono:

a) per la Procura della Repubblica:

- (1) sul piano programmatico, il Procuratore della Repubblica di Benevento (e/o un magistrato dallo stesso delegato);
- (2) ai fini del coordinamento delle attività e delle procedure, il Procuratore Aggiunto dott. Gianfranco Scarfò;

b) per le Prefetture di Benevento e Avellino:

- (1) sul piano programmatico, il Prefetto (e/o un Dirigente prefettizio dallo stesso delegato);
- (2) ai fini del coordinamento delle attività e delle procedure, il Dirigente dell'Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale;

c) per i Comandi provinciali della Guardia di Finanza di Benevento e Avellino, che, ai fini esecutivi, si avvarranno dei rispettivi dipendenti Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria:

- (1) sul piano programmatico, i Comandanti Provinciali della Guardia di Finanza di Benevento e Avellino;
- (2) ai fini del coordinamento delle attività e delle procedure, i Comandanti dei Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria di Benevento e Avellino;

d) per la Camera del Commercio Irpinia Sannio:

- (1) sul piano programmatico, il Segretario Generale della Camera di Commercio Irpinia Sannio;
- (2) ai fini del coordinamento delle attività e delle procedure, la Responsabile dell'Area I Semplificazione e Trasparenza - Anagrafe e Servizi Certificativi, dott.ssa Gemma Iermano;

2. E' facoltà di ciascuna Parte procedere alla modifica del proprio referente mediante formale comunicazione alla altre Parti da eseguirsi secondo le modalità di cui al successivo articolo 6, comma 3. La modifica ha efficacia dalla data di ricezione della comunicazione P.E.C. in capo a ciascuna Parte.

Articolo 3

(Modalità esecutive della collaborazione)

1. Per garantire l'attività di collaborazione:

A. la **Camera di Commercio Irpinia Sannio** si impegna:



- (1) a convocare periodicamente le Associazioni datoriali e sindacali per sensibilizzarle a segnalare fatti e circostanze significative di infiltrazioni criminali di cui vengano a conoscenza.

Successivamente alla stipula del presente accordo, il Segretario Generale della Camera di Commercio convocherà, in maniera congiunta con i Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Benevento e Avellino, un incontro con le associazioni datoriali, finalizzato ad illustrare gli obiettivi del presente accordo;


- (2) a fornire, con periodicità bimestrale, ai Prefetti di Benevento e Avellino e ai Comandanti Provinciali della Guardia di Finanza di Benevento e Avellino, appositi elenchi estrapolati dal Registro delle Imprese dai quali si possano evincere tutti i trasferimenti di azienda e/o relativi rami (compravendite, donazioni, affitti etc.), rientranti nel territorio di rispettiva competenza, redatti per atto pubblico e/o scrittura privata autenticata da notaio e depositati nel Registro delle Imprese medesimo, utilizzando, se del caso, il proprio portale di business intelligence "Regional Explorer" ed i connessi servizi denominati "RI.Build", "Ri.Visual" e "RI.Trend";
- (3) a fornire, altresì, con la stessa periodicità bimestrale, ai Prefetti di Benevento e Avellino e ai Comandanti Provinciali della Guardia di Finanza di Benevento e Avellino, appositi elenchi relativi alle società - sia di persone che di capitali - di nuova costituzione rientranti nel territorio di rispettiva competenza;
- (4) a mettere a disposizione dei Comandi provinciali della Guardia di Finanza di Benevento e Avellino dati, notizie, informazioni e analisi di contesto utili al perseguimento delle finalità collaborative;
- (5) in modo motivato, a segnalare i contesti su cui ritiene opportuno siano indirizzate eventuali attività di analisi e approfondimento, fornendo informazioni ed elementi ritenuti utili;
- (6) a fornire *input* informativi qualificati di cui sia venuta a conoscenza in ragione delle funzioni esercitate, selezionati sulla scorta di preliminari approfondimenti e utili per la prevenzione e la repressione di irregolarità, frodi e abusi di natura economico-finanziaria;

B. I Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Benevento e Avellino si impegnano:

- (1) a costituire ciascuno un apposito *pool* deputato all'analisi operativa dei dati acquisiti dalla Camera di Commercio Irpinia Sannio, nonché di quelli acquisiti secondo le procedure di seguito indicate.

In particolare, il *pool* della GdF:

- integra le informazioni acquisite mediante interrogazione diretta delle banche dati in uso al Corpo nella prospettiva di avere compiuta cognizione del quadro relazionale riferibile ai segnalati, con particolare riferimento all'esistenza di cointeressenze in ulteriori soggetti economici;



- verifica la ricorrenza, nei confronti della generalità dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) in tal modo individuati, di risultanze agli atti dei Reparti dipendenti dai Comandi Provinciali di Benevento e Avellino;
- riscontra l'esistenza di pregiudizi di polizia e di qualsivoglia altra informazione utile a carico della platea soggettiva di riferimento, mediante interrogazione alle proprie banche dati;
- ove ritenuto opportuno in esito alle preliminari risultanze ottenute dalla consultazione delle altre banche dati, elabora, anche mediante l'utilizzo di *software* di analisi, quali l'applicativo *MOLECOLA* un report di sintesi relativo alle risultanze delle attività di *screening* eseguite;
- compie ogni altra attività preliminare (anche mediante l'acquisizione di dati e notizie presso gli Uffici del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti), atta ad approfondire i contesti che denotano un maggior rischio di infiltrazioni della criminalità ovvero di compimento di manovre societarie tese ad occultare la riconducibilità della gestione aziendale ai veri amministratori di fatto dell'impresa o anche ad ipotesi delittuose di riciclaggio o reimpiego nelle strutture economiche di capitali di provenienza illecita.


Qualora le preliminari risultanze acquisite si rivelino meritevoli di più ampio approfondimento investigativo, invia apposita informativa - per il tramite del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria - al Procuratore della Repubblica di Benevento, per le opportune valutazioni ai fini dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato ovvero, ove già pendenti procedimenti per i medesimi fatti, per le necessarie direttive di coordinamento investigativo. Analoga informazione fornirà, per le valutazioni di competenza, ai Prefetti di Benevento e Avellino.

C. La Procura della Repubblica di Benevento, ricevute le informative di cui al punto B

- (1) assegna, dopo aver proceduto alla iscrizione nel registro delle notizie di reato, i relativi procedimenti alle Sezioni Prima (Pubblica amministrazione) e Terza (Criminalità organizzata), nel cui ambito la delega delle attività di indagine verrà conferita, di regola e salvo diverso motivato avviso dei Sostituti Procuratori, al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria;
- (2) ove l'informativa sia riferibile ad attività investigative già in atto, anche eventualmente delegate ad altri servizi di polizia giudiziaria, procede ad impartire, d'intesa con i Sostituti delegati, le opportune direttive di coordinamento investigativo, valutando l'eventuale coinvolgimento del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria.

D. Le Prefetture di Benevento e Avellino, ricevute le informative di cui al punto B.:

- (1) sviluppano, con il supporto del locale G.I.A. e sulla base delle notizie di specifico interesse acquisite grazie alla rafforzata collaborazione e potenziata sinergia derivante dal presente accordo e dai precedenti accordi del 18 novembre 2020 e del 10 giugno 2021, lo scambio informativo al fine di evidenziare eventuali anomalie e irregolarità ovvero la ricorrenza di indicatori che possano essere sintomatici di interferenze illecite;




8

- (2) sempre nell'ottica di innalzare la soglia di prevenzione anticipata, assicurano la più completa circolarità delle informazioni, in modo di consentire al Gruppo Interforze Antimafia di orientare la sua attività di analisi e verifica sui fenomeni osservati nella direzione più efficace e mirata possibile;
- (3) individuano, sempre con il supporto del locale G.I.A. e sulla base delle notizie di cui al precedente punto (1), anche in ragione delle opere infrastrutturali strategiche attivate e/o in corso di avvio nelle rispettive province, settori produttivi ed economici da sottoporre ad iniziative di specifico monitoraggio e controllo finalizzate all'attività di prevenzione amministrativa antimafia.

Articolo 4

(Trattamento dei dati personali)

1. Le categorie di dati personali che si prevede di mettere a disposizione attraverso la collaborazione di cui al presente accordo sono quelle relative a:
dati societari, di natura economico-patrimoniali-reddituali, licenze, autorizzazioni, concessioni e ruoli, di imprese, consorzi o enti comunque denominati, soggetti, secondo le normative vigenti, a pubblicità legale (costitutiva, dichiarativa, per notizia) nel registro delle imprese ovvero negli altri registri o albi detenuti/gestiti dalla Camera di Commercio Irpinia Sannio, ivi compresi i dati delle persone fisiche e/o giuridiche connesse, come desumibili dai registri citati.
2. Ferma restando l'autonomia del Corpo nell'analisi e sviluppo degli elementi di cui sia stata ottenuta disponibilità nei modi indicati al comma 1, la Guardia di Finanza:
 - a. potrà utilizzare, nell'ambito dei propri compiti d'istituto, i dati e gli elementi acquisiti per orientare e rafforzare l'azione di prevenzione, ricerca e repressione degli illeciti economici e finanziari in danno del bilancio dello Stato e dell'Unione europea;
 - b. nel rispetto delle norme sul segreto investigativo penale, sulla riservatezza della fase istruttoria contabile e sul segreto d'ufficio, segnalerà alla Camera di Commercio Irpinia Sannio, laddove necessario per svolgimento dei compiti istituzionali dell'Ente medesimo e limitatamente alle informazioni necessarie per tali adempimenti, le risultanze emerse all'esito dei propri interventi. La Camera di Commercio Irpinia Sannio, a sua volta, comunicherà al Corpo eventuali iniziative assunte e/o i provvedimenti conseguentemente adottati.
3. La realizzazione del predetto interscambio informativo e, più in generale, il trattamento dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte in virtù del presente protocollo sono improntati al rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità dettati dal regolamento (UE) n. 2016/679, nonché all'osservanza delle disposizioni del D.lgs. n. 196/2003, del D.lgs. n.101/2018, del D.lgs. n.51/2018 e del D.P.R. n.15/2018.



9

A tal fine, in attuazione degli articoli 32 del citato Regolamento e 25 del D.Lgs. n.51/2018, le Parti, che operano in qualità di titolari autonomi nell'ambito delle rispettive competenze e delle proprie finalità, adottano misure tecniche e organizzative adeguate per garantire e dimostrare la conformità alle citate disposizioni dei trattamenti di dati personali svolti nell'ambito del protocollo, nonché il rispetto dei principi ivi previsti, anche con riguardo ai flussi informativi tra le parti. In relazione a tali flussi, i dati oggetto di scambio devono essere adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati e la trasmissione avviene con modalità idonee a garantire la sicurezza e la protezione dei dati, osservando i criteri individuati dal Garante in materia di comunicazione di informazioni tra i soggetti pubblici.

La trasmissione delle informazioni relative ai commi precedenti sarà effettuata di norma a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e inviate ai seguenti recapiti:


- a) Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento: prot.procura.benevento@giustiziacert.it, alla c.a. del Sig. Procuratore della Repubblica, ad eccezione delle comunicazioni di notizie di reato verranno trasmesse tramite il portale N.D.R.;
- b) Prefettura di Benevento: protocollo.prefbn@pec.interno.it, alla c.a. del Sig. Prefetto;
- c) Prefettura di Avellino: protocollo.prefav@pec.interno.it, alla c.a. del Sig. Prefetto;
- d) Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento: bn0500000@pec.gdf.it, alla c.a. del Comandante Provinciale;
- e) Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino: av0500000@pec.gdf.it, alla c.a. del Comandante Provinciale;
- f) Camera di Commercio Irpinia Sannio: cciaa@pec.irpiniasannio.camcom.it, alla c.a. del Segretario Generale della Camera di Commercio Irpinia Sannio.

I dati in formato elettronico (file o supporto informatico) oggetto dello scambio, saranno veicolati tra le parti adoperando forme di cifratura degli stessi, al fine di evitare l'utilizzo degli stessi da parte di soggetti terzi non autorizzati.

Articolo 5

(Ulteriori aspetti della collaborazione)

1. Allo scopo di consolidare procedure operative e di cooperazione efficaci, le Parti, di comune accordo, possono promuovere e organizzare incontri, sessioni formative o corsi a favore del rispettivo personale. L'attività formativa in parola è espletata compatibilmente con i piani di formazione approvati dalla Camera di Commercio e dalla Guardia di Finanza, in base ai rispettivi ordinamenti.
2. La valorizzazione mediatica della presente collaborazione è attuata d'intesa tra le Parti, nel quadro delle rispettive regolamentazioni, sotto il generale coordinamento della Procura della Repubblica di Benevento.
3. Lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente protocollo viene assicurato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Articolo 6

(Durata dell'accordo, verifica)

1. Il presente accordo:
 - a) ha la durata di 36 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso e può essere prorogato per ulteriori analoghi periodi, per espressa volontà delle Parti, da manifestarsi almeno 3 mesi prima della scadenza, con apposito scambio di corrispondenza;
 - b) in qualunque momento della sua vigenza, può essere oggetto di eventuali integrazioni o modifiche mediante appositi addendum sottoscritti dalle Parti che verranno allegati al presente accordo.
2. Allo scopo di assicurare un costante monitoraggio dell'attuazione del presente accordo nonché il corretto funzionamento dei flussi informativi ivi previsti, con cadenza annuale, saranno convocate apposite riunioni di coordinamento.
3. Le comunicazioni relative al precedente comma ed all'attuazione generale del presente accordo saranno effettuate, preferibilmente, con sistemi telematici utilizzando i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata (PEC):
 - a. Procura della Repubblica di Benevento: prot.procura.benevento@giustiziacert.it ;
 - b. Prefettura di Benevento: protocollo.prefbn@pec.interno.it ;
 - c. Prefettura di Avellino: protocollo.prefav@pec.interno.it ;
 - d. Comando Provinciale Guardia di Finanza di Benevento: bn0500000@pec.gdf.it ;
 - e. Comando Provinciale Guardia di Finanza di Avellino: av0500000@pec.gdf.it ;
 - f. Camera di Commercio Irpinia Sannio: cciaa@pec.irpiniasannio.camcom.it


per la Procura della Repubblica
di Benevento

IL PROCURATORE DELLA
REPUBBLICA
(Dott. Aldo POLICASTRO)



per la Prefettura
di Benevento

IL PREFETTO
(Dott. Carlo TORLONTANO)



per la Prefettura
di Avellino

IL PREFETTO
(Dott.ssa Paola SPENA)



per il Comando provinciale
della Guardia di Finanza
di Benevento

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Col. Eugenio BUA)



per il Comando provinciale
della Guardia di Finanza
di Avellino

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Col. Salvatore MINALE)



per la Camera di Commercio
Irpinia-Sannio

IL COMMISSARIO
STRAORDINARIO
(Dott. Girolamo PETTRONE)

